

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 20 del 26 ottobre 2018

LE RECENTI NOVITA' FISCALI DOPO LA PAUSA ESTIVA

Vi segnaliamo di seguito le principali novità fiscali intervenute nella pausa estiva e recentemente, che riguardano:

- le conferme al "Decreto Dignità" dopo la conversione in Legge
- il "possibile" blocco alle compensazioni in F24 per chi presenta profili di rischio
- i controlli che Enea effettuerà sui soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico
- gli sconti sull'IMU e sulla TASI per chi investe in videosorveglianza
- i chiarimenti sul trattamento IVA delle parti staccate dei c.d. "beni significativi"
- la possibilità di emettere la fattura con IVA in presenza di dichiarazione di intento
- le comunicazioni di anomalia tra spesometro e volume di affari

IL DECRETO DIGNITA' DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Lo scorso 11 agosto è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, c.d. "Decreto Dignità" (si veda in proposito la circolare dello Studio n. 18/2018 dedicata al tema).


Non risultano particolari modifiche rispetto al testo iniziale. Tra le novità fiscali "confermate" si segnalano le seguenti:

- il **disconoscimento e recupero del beneficio dell'iper ammortamento** (ossia la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi) **in caso di cessione / delocalizzazione** dei beni **all'estero**, con riferimento **agli investimenti effettuati dal 14.07.2018**;
- il **non riconoscimento** del credito d'imposta ricerca e sviluppo per **l'acquisto di beni immateriali da società infragruppo**;
- la "revisione" dell'accertamento sintetico c.d. "**redditometro**" - pertanto detto strumento **è sospeso e non è applicabile per i controlli relativi al 2016 e anni successivi** (ad eccezione per gli atti già notificati);
- il differimento dell'invio **al 28.2.2019 dello spesometro relativo al 3° trimestre 2018** (per chi non ha optato per l'invio semestrale) – pertanto le scadenze per il 2018 sono quelle riportate nella nostra circolare n. 18/2018;
- l'**esclusione dall'applicazione dello split payment** delle fatture emesse successivamente al 14.07.2018 **per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte** (compensi ai professionisti);
- la **soppressione** della disciplina delle **società sportive dilettantistiche lucrative**.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONI SU MOD. F24 A RISCHIO

Per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta tramite mod. F24, l'Agenzia delle Entrate **dal prossimo 29 ottobre potrà sospendere fino a 30 giorni** l'esecuzione delle deleghe di pagamento (contenenti compensazioni) che ritiene presentino profili di rischio.

Inoltre da tale data i mod. F24 (contenenti l'utilizzo in compensazione di crediti) destinati al pagamento delle **somme iscritte a ruolo** devono essere presentati **esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Il provvedimento del 28 agosto scorso (consultabile cliccando qui ) dà attuazione alla disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2018 (vedi anche nostra circolare n. 2/2018).

Il rischio blocco riguarda i mod. F24 che contengono compensazioni, presentati **sia tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel/Fisconline), **sia tramite home banking** (compensazioni "verticali" o con crediti previdenziali, contribuenti senza partita IVA con F24 con saldo maggiore di zero). La sospensione riguarda **l'intero contenuto della delega**. E' auspicabile, data la genericità dell'ambito applicativo, che l'Agenzia delle Entrate fornisca i chiarimenti necessari per individuare le casistiche interessate e che il blocco riguardi solo le deleghe che presentino un reale rischio.

QUALI SONO I PROFILI DI RISCHIO?

A titolo di esempio potrebbero essere oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso (es. soggetto estinto in seguito a operazioni straordinarie);
 - la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo (quelli con codice "RUOL").
- L'Agenzia precisa che **"saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento"**.

COME VIENE AVVISATO IL CONTRIBUENTE?

L'Agenzia delle Entrate comunica la sospensione della delega di pagamento (al soggetto che ha inviato il mod. F24 attraverso i servizi telematici) tramite **apposita ricevuta**, successiva all'invio del modello, contenente anche la **data in cui termina il periodo di sospensione**.

COSA SUCCEDDE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE

Durante il periodo di sospensione:

- l'eventuale saldo a debito del mod. F24 non viene addebitato;
- può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa.

IL CREDITO RISULTA UTILIZZATO CORRETTAMENTE

Se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento viene regolarmente eseguita (ovviamente in data successiva alla data indicata nel file) e si considera effettuata **nella data indicata nel file telematico inviato** (quindi se inviata entro i termini di legge, si considera regolare).

IL CONTROLLO PRODUCE LO SCARTO DEL MOD. F24

Se il credito invece non è stato correttamente indicato/utilizzato, l'Agenzia comunica al contribuente lo scarto del mod. F24 tramite una specifica ricevuta, contenente anche la relativa motivazione. Pertanto il pagamento non si considera effettuato e il contribuente può regolarizzare il pagamento tramite ravvedimento operoso (ove possibile). Ad ogni modo si ritiene sia possibile opporsi, proponendo ricorso entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di scarto. Laddove il diniego di pagamento sia seguito da un atto formale (es. avviso bonario), quest'ultimo potrà essere impugnato.

CONTROLLI ENEA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

E' stato recentemente pubblicato sulla G.U. il Decreto che disciplina **le procedure e le modalità** con le quali ENEA effettuerà i controlli, **sia documentali che "in situ" (cioè sul posto)**, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica.

Le verifiche riguarderanno un campione, che potrà essere al massimo pari allo 0,5% delle istanze caricate sul portale ENEA, e sarà formato tenendo conto delle pratiche:

- riguardanti **interventi che danno diritto ad un'aliquota di detrazione più elevata**;
- che presentano la **spesa più elevata**;
- che presentano **criticità in relazione ai requisiti di accesso** alla detrazione e ai **massimali dei costi** unitari ammessi.

I soggetti sottoposti a verifica (contribuenti/amministratori di condominio) riceveranno **una comunicazione** tramite PEC o raccomandata e saranno tenuti a trasmettere **via PEC, entro 30 giorni dal ricevimento** di detta comunicazione, **la documentazione richiesta (se non già trasmessa) in formato PDF** (sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato o dall'amministratore di condominio).

Enea eseguirà un'ulteriore selezione, pari ad almeno il 3% delle pratiche rientranti nel campione suddetto, per la quale effettuerà dei **controlli sul posto**; in questo caso il contribuente/amministratore **verrà avvisato almeno 15 giorni prima del sopralluogo**.

DETRAZIONI IMU E TASI PER CHI INVESTE IN VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA

A decorrere **dall'anno 2018** i Comuni possono deliberare **detrazioni dall'IMU o dalla TASI** in favore dei soggetti "privati" (intendendosi per tali le imprese, anche individuali, i professionisti e gli amministratori di condominio, oltre ad altri enti) che si facciano **carico di quote dei costi di investimento, gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza** realizzati in base ai patti o accordi previsti dalla Legge n. 48/2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città)

Con l'obiettivo di rendere più sicure le nostre città, la norma prevede infatti che possono partecipare a questi progetti di videosorveglianza privata, non solo soggetti pubblici ma anche *soggetti imprenditoriali privati*, contribuendo evidentemente sia dal punto di vista logistico-strumentale che da quello finanziario.

È perciò necessario verificare se nel concreto il Comune di appartenenza prevede l'attuazione di tali interventi e se ha deliberato, o intende deliberare, detrazioni dall'IMU e/o dalla TASI in dipendenza di tali iniziative.

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PARTI STACCATE DEI BENI SIGNIFICATIVI

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente per fornire ulteriori chiarimenti in materia di applicazione dell'IVA, **nella misura agevolata del 10%, sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati a prevalente destinazione abitativa**, con particolare riferimento ai "beni significativi" (si veda anche la circolare dello Studio n. 3/2018)

In particolare, l'Agenzia spiega come determinare il valore delle **parti staccate** rispetto al "bene significativo", in base dell'autonomia funzionale delle stesse, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l'IVA con aliquota nella misura del 10%.

Le **parti staccate** di un "bene significativo" sono tutte quelle componenti che vengono fornite insieme allo stesso nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, come nel caso di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Le **parti staccate**:

- se sono **autonomamente funzionali** rispetto al bene principale, ovvero al "bene significativo", **non** devono essere ricomprese nel valore del bene stesso ma in quello della prestazione (e quindi assoggettate ad aliquota **IVA ridotta del 10%**);

- se concorrono alla normale funzionalità dei "beni significativi" e sono, dunque, **prive di una propria autonomia funzionale**, devono essere considerate **parte integrante** dei medesimi beni e, di conseguenza, assoggettate al medesimo trattamento fiscale. In quest'ultimo caso, il valore della **parte staccata** deve confluire nel valore dei "beni significativi", ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10%.

Riportiamo l'esempio indicato nel documento di prassi con riferimento alle **tapparelle**: tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi, quindi il loro costo deve essere considerato

separatamente rispetto a questi ultimi ed è da ricomprendere nel valore della prestazione di servizio soggetto a IVA con aliquota del 10%. Diversamente, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o ad esempio le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, confluisce in quello dei "beni significativi" (infissi).

Per maggiori informazioni sul tema in questione, si rimanda agli approfondimenti dedicati e pubblicati sul sito dello Studio (consultabili anche cliccando sui seguenti link: <https://studiodifusetti.com/iva-agevolata-interventi-recupero-edilizio/> - <https://studiodifusetti.com/i-beni-significativi-e-la-determinazione-del-loro-valore/>). Data la complessità della questione e la molteplicità delle casistiche non sempre di facile interpretazione, lo Studio è a disposizione per ogni dubbio.

ESPORTATORE ABITUALE E FATTURE EMESSE CON APPLICAZIONE DELL'IVA

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta di Assonime, ha affermato che **non sono previste sanzioni per le fatture emesse con l'applicazione dell'IVA in presenza di lettera d'intento**; pertanto, è possibile manifestare la volontà di **non avvalersi dell'utilizzo del plafond per alcune operazioni, senza revoca integrale della dichiarazione** d'intento.

La risposta delle Entrate (n. 954-6/2018) è contenuta nella circolare di Assonime n. 20/2018, di cui si riporta di seguito la sintesi:

"Con una risposta pervenutaci dall'Agenzia delle Entrate a seguito di nostra richiesta di consulenza giuridica, sono stati forniti importanti chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi concernenti la disciplina prevista dall'art. 8, primo comma, lettera c) del DPR n. 633 del 1972, che permette ai soggetti che rivestono i requisiti per essere considerati "esportatori abituali" di effettuare acquisiti senza applicazione dell'imposta, se presentano al fornitore apposita dichiarazione d'intento.

Il dubbio che abbiamo prospettato riguarda i casi in cui l'esportatore abituale ha inviato regolare dichiarazione d'intento al fornitore riferita – nella maggior parte dei casi – ad un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell'importo ivi indicato) e poi, invece, il fornitore, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, emette fattura con IVA, con il consenso del cliente (acquisito preventivamente o, per ipotesi, anche successivamente).

L'Agenzia ha riconosciuto che tale comportamento è legittimo e, quindi, non è suscettibile di alcuna sanzione, salvi ovviamente i casi in cui si configuri una fattispecie abusiva, e non preclude, di conseguenza, la detrazione dell'IVA esposta in fattura.

L'acquisto in sospensione d'imposta costituisce **una facoltà e non un obbligo** da parte del contribuente, trattandosi di un beneficio a suo favore. Ne consegue che se l'esportatore abituale comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni/servizi senza IVA, il fornitore emette legittimamente fatture con addebito dell'imposta. Allo stesso modo, l'esportatore abituale può manifestare la volontà di non volersi avvalere di tale facoltà **per alcune operazioni e non per altre**, senza necessità di revocare la dichiarazione d'intento già presentata.

La possibilità di scegliere di non utilizzare il plafond in relazione a determinate operazioni non deve necessariamente essere manifestata con specifiche modalità.

Nella stessa risposta ad Assonime, l'Agenzia aggiunge che basta, ai fini della facoltà, il **mero comportamento concludente**, rilevabile anche a posteriori, ad esempio pagando al fornitore l'IVA addebitata in via di rivalsa oppure esercitando il diritto alla detrazione della relativa imposta o, ancora, rinunciando a chiedere la restituzione dell'IVA addebitata.

Pur non essendo legata a particolari formalità, si consiglia comunque l'utilizzo di strumenti che consentano di "tracciare" e dare data certa alla corrispondenza tra le parti.

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA TRA SPESOMETRO E VOLUME DI AFFARI

Con il **Provvedimento dello scorso 8 ottobre**, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver messo a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA **le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti** soggetti passivi IVA tramite **spesometro** (con riferimento **all'anno**

d'imposta 2016), nel caso in cui risultino differenze tra il **volume d'affari dichiarato** e l'**importo delle operazioni comunicate**.

La comunicazione viene resa disponibile tramite:

- posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta ordinaria nei casi di indirizzo PEC non attivo;
- cassetto fiscale.

I contribuenti che riceveranno la suddetta comunicazione, potranno:

- **fornire elementi, fatti e circostanze** non conosciuti all'Agenzia delle Entrate, in grado di giustificare la presunta anomalia;
- **regolarizzare errori od omissioni tramite ravvedimento operoso** e beneficiare, pertanto, della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in oggetto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>